

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE E DEI GRUPPI DI LAVORO

INDICE

Art. 1 - Le consulte ed i gruppi di lavoro	2
Art. 2 - La Consulta	2
Art. 3 – Composizione della Consulta	2
Art. 4 – Nomina dei componenti	2
Art. 5 – Durata in carica	2
Art. 6 – Decadenze e dimissioni	2
Art. 7 – Presidente – Vicepresidente – Segretario	3
Art. 8 – Convocazione	3
Art. 9 – Validità delle sedute	3
Art. 10 – Funzioni attribuite alla Consulta	3
Art. 11 - Accesso agli atti dell'Amministrazione e forme di consultazione dei cittadini	4
Art. 12 - Supporto tecnico-organizzativo al funzionamento della Consulta	4
Art. 13 – Gruppi di lavoro	4
Art. 14 – Composizione del gruppo di lavoro	4
Art. 15 – Nomina dei componenti	4
Art. 16 – Durata in carica	4
Art. 17 – Decadenze e dimissioni	4
Art. 18 – Coordinatore del gruppo di lavoro	5
Art. 19 – Convocazione	5
Art. 20 – Validità delle sedute	5
Art. 21 - Supporto tecnico-organizzativo al funzionamento del gruppo di lavoro	5
Art. 22 – Pubblicità degli atti	5
Art. 23 - Entrata in vigore e disposizioni finali	5

Art. 1

Le Consulte ed i gruppi di lavoro

1. Il Comune di Penne informa la propria attività amministrativa al criterio della partecipazione dei cittadini e ne garantisce, attraverso strumenti idonei, l'effettivo esercizio.
2. A tal fine, ai sensi dell' art. 30 dello Statuto, istituisce Consulte e gruppi di lavoro.

Art. 2

La Consulta

1. La Consulta è l'organismo che riunisce, per singoli oggetti o singole materie, cittadini, rappresentanti di categorie e di associazioni, organizzazioni sindacali, di zone e di settori in grado di dare un contributo all'approfondimento di questioni di interesse comunale.
2. L'istituzione della Consulta, avviene a seguito di avviso pubblico dell'Amministrazione comunale ai cittadini, onde verificare l'interesse ed individuare i soggetti singoli e/o associati che richiedano di farne parte. Tale avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di tempo per la presentazione delle domande di 30 gg. e l'indicazione dell'eventuale documentazione da allegare alle domande in relazione alle peculiarità dell'istituenda Consulta.
3. Le istanze di adesione delle associazioni sono iscritte a cura del Responsabile Settore AA.GG. in un apposito Albo delle Associazioni Comunali. A tale scopo la documentazione associativa dovrà essere aggiornata in caso di variazioni statutarie.

Art. 3

Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta da un minimo di 10 ad un massimo di 20 componenti.
2. Partecipano alla Consulta, senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato ed il Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 4

Nomina dei componenti

1. I componenti della Consulta sono nominati dal Consiglio Comunale con voto segreto e fra persone che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere Comunale.
2. La funzione di componente della Consulta è totalmente gratuita e di carattere volontaristico.

Art. 5

Durata in carica

1. La Consulta entra in carica all'atto della nomina da parte del Consiglio Comunale e resta in carica per tutta la durata dello stesso; espleta le proprie funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.

Art. 6

Decadenze e dimissioni

1. I componenti della Consulta decadono dalla carica con la perdita dei requisiti prescritti per la nomina a componente del Consiglio Comunale e per assenza ingiustificata a n. 3 sedute consecutive, nonché per dimissioni. In tali casi il Consiglio comunale, su segnalazione del Presidente della Consulta, dichiara la decadenza e procede, ove sia necessario per ripristinare la composizione minima, alla nomina di un nuovo componente.

Art. 7

Presidente – Vicepresidente – Segretario

1. La Consulta è presieduta da un Presidente eletto dai componenti della Consulta nella prima seduta convocata dal Sindaco o da un suo delegato. L'elezione del Presidente viene fatta a maggioranza assoluta nella prima seduta e a maggioranza semplice nella seduta successiva. L'elezione del Presidente avviene con voto non delegabile ed a scrutinio segreto;
2. Il Presidente rappresenta la Consulta, assicura il buon andamento dei suoi lavori nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti comunali vigenti, tutela le prerogative dei componenti, assicura l'esercizio dei loro diritti, regola le discussioni nel corso delle riunioni. Inoltre il Presidente può invitare dirigenti comunali e/o consiglieri o esperti del settore a relazionare su specifici argomenti oggetto di proposte da parte della Consulta.
3. Il Presidente definisce l'ordine del giorno e la data di convocazione della Consulta.
4. Il Presidente nomina all'interno dei componenti la Consulta un Vicepresidente.
5. La Consulta elegge, nella prima seduta, un segretario, scegliendolo tra i suoi componenti, il quale provvede alla redazione dei verbali che vengono trasmessi al Sindaco previa sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario stesso.

Art. 8

Convocazione

1. La Consulta si riunisce, nella sede comunale, in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e, in seduta straordinaria:
 - a) su richiesta scritta e motivata rivolta al Presidente della Consulta da almeno un terzo dei componenti;
 - b) su richiesta scritta e motivata rivolta al Presidente della Consulta da almeno tre Consiglieri Comunali;
 - c) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
2. La convocazione della Consulta, di regola, viene effettuata a mezzo avviso scritto inviato ai componenti con lettera recapitata almeno tre giorni prima della riunione. La Consulta può, comunque, autoconvocarsi.

Art. 9

Validità delle sedute

1. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Sono esclusi dal conteggio il Sindaco o un suo delegato ed il Presidente del Consiglio Comunale.
2. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima, ad almeno un'ora di distanza.
3. Le sedute della Consulta sono aperte e chiuse dal Presidente e di esse è redatto un verbale a cura del Segretario verbalizzante.

Art. 10

Funzioni attribuite alla Consulta

1. La Consulta svolge una funzione propositiva su tutti i programmi dell'amministrazione comunale riguardanti il proprio settore di attività.
2. Essa può svolgere, in ambito esclusivamente comunale, le seguenti attività: affrontare attraverso un'azione promozionale di ricerca, studio e documentazione, i problemi inerenti la materia oggetto di intervento, formulare proposte agli organi comunali in ordine all'adozione di provvedimenti ed iniziative specifiche.
3. Le proposte della Consulta vengono inoltrate al Presidente del Consiglio Comunale e, per conoscenza, al Sindaco.

Art. 11

Accesso agli atti dell'Amministrazione e forme di consultazione dei cittadini

1. Ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, la Consulta ha diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 dello Statuto e dalla legge n. 241/90 e con le modalità previste dall'apposito Regolamento Comunale.

Art. 12

Supporto tecnico-organizzativo al funzionamento della Consulta

1. Il servizio di supporto tecnico-organizzativo alle funzioni della Consulta è svolto dall'ufficio comunale tra le cui competenze rientra la materia o il settore di attività della Consulta.

Art. 13

Gruppi di lavoro

1. I gruppi di lavoro sono organismi operativi istituiti per specifiche materie al fine di elaborare e proporre progetti, per la tutela e la valorizzazione del settore di competenza.
2. L'istituzione dei Gruppi di lavoro avviene a seguito di avviso pubblico dell'Amministrazione Comunale ai cittadini, onde verificarne l'interesse ed individuare i soggetti singoli e/o associati che richiedano di farne parte. Tale avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di tempo per la presentazione delle domande di 8 gg. e l'indicazione dell'eventuale documentazione da allegare alle domande in relazione alla peculiarità dell'istituendo gruppo di lavoro.

Art. 14

Composizione del gruppo di lavoro

1. Il gruppo di lavoro è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti.
2. Il gruppo di lavoro è costituito da cittadini, rappresentanti di categorie e di associazioni, organizzazioni sindacali, di zone e di settori in grado di dare un contributo all'approfondimento di questioni di interesse comunale.
3. Partecipano al gruppo di lavoro, senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato.

Art. 15

Nomina dei componenti

1. I componenti del gruppo di lavoro sono nominati dal Sindaco tra persone che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere Comunale.
2. La funzione di componente del gruppo di lavoro è totalmente gratuita e di carattere volontaristico.

Art. 16

Durata in carica

1. Il gruppo di lavoro entra in carica all'atto della nomina da parte del Sindaco e resta in carica sino all'attuazione del progetto ovvero fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.

Art. 17

Decadenze e dimissioni

1. I componenti del gruppo di lavoro decadono dalla carica con la perdita dei requisiti prescritti per la nomina a componente del Consiglio Comunale e per assenza ingiustificata a n. 3 sedute consecutive, nonché per dimissioni. In tali casi il Sindaco, su segnalazione del Coordinatore del gruppo di lavoro, dichiara la decadenza e procede, ove sia necessario per ripristinare la composizione minima, alla nomina di un nuovo componente.

Art. 18

Coordinatore del gruppo di lavoro

1. Il gruppo di lavoro è presieduto da un Coordinatore eletto dai componenti del gruppo di lavoro nella prima seduta convocata dal Sindaco o da un suo delegato. L'elezione del Coordinatore viene fatta a maggioranza assoluta nella prima seduta e a maggioranza semplice nella seduta successiva. L'elezione del Coordinatore avviene con voto non delegabile ed a scrutinio segreto.
2. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del gruppo di lavoro, ne redige il verbale ed esegue le decisioni assunte.

Art. 19

Convocazione

1. Il Coordinatore provvede a convocare il gruppo di lavoro.
2. La convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o mediante nota scritta inviata al domicilio di tutti i componenti del gruppo di lavoro almeno 24 ore prima della riunione. Il gruppo può comunque autoconvocarsi.

Art. 20

Validità delle sedute

1. Il gruppo di lavoro si riunisce nella sede comunale.
2. Le riunioni del gruppo di lavoro sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti. Sono esclusi dal conteggio il Sindaco o un suo delegato.

Art. 21

Supporto tecnico-organizzativo al funzionamento del gruppo di lavoro

1. Il servizio di supporto tecnico-organizzativo alle funzioni del gruppo di lavoro è svolto dall'ufficio comunale tra le cui competenze rientra la materia o il settore di attività del gruppo di lavoro medesimo.

Art. 22

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti amministrativi (convocazioni, verbali delle sedute, ecc.) delle Consulte e dei gruppi di lavoro dovranno essere pubblicati all'albo pretorio del Comune di Penne.

Art. 23

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., viene pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.